



COMUNE DI CORIGLIANO -ROSSANO

Provincia di Cosenza

Via Barnaba Abenante, 35 - 87064

Sede Corigliano 0983891511- sede Rossano 09835291

Servizio Gare ed Appalti

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

OGGETTO: Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii per l'affidamento, mediante accordo quadro ex art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016, del servizio di **sostegno educativo extrascolastico per minori dei nuclei familiari beneficiari del progetto SIA/REI/RDC. Intervento finanziato con Fondi "QSFP" 2018-2020**. CIG: 96055617B1

ART. 1 – DISPOSIZIONI GENERALI E OGGETTO DEL CONTRATTO

Le prestazioni oggetto dell'accordo quadro, da affidarsi come sopra indicato, consistono nei servizi meglio specificati negli articoli a seguire.

L'accordo quadro definisce la disciplina contrattuale inerente alle condizioni e le modalità di affidamento dei singoli servizi detti anche "contratti attuativi" che il Comune di Corigliano - Rossano vorrà di volta in volta eseguire; per questi ultimi, saranno stabilite le modalità, la durata delle prestazioni e i relativi importi.

Il valore economico, stabilito nell'accordo quadro, non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, poiché ha il solo duplice fine di quantificare un fabbisogno presunto di gara e individuare il quadro economico dell'accordo quadro. Il valore massimo dell'accordo quadro, pertanto, non subirà variazioni per effetto dell'offerta del concorrente aggiudicatario.

La stipula dell'accordo quadro, infatti, non è fonte di obbligazione immediata tra l'Amministrazione nei confronti dell'Appaltatore e non è impegnativa in ordine all'affidamento a quest'ultimo dei singoli servizi per un quantitativo minimo predefinito.

Il capitolato speciale d'appalto definisce la disciplina contrattuale inerente alle condizioni e le modalità di affidamento dei singoli servizi che il Comune di Corigliano - Rossano vorrà di volta in volta eseguire; per questi ultimi, saranno stabilite le modalità, la durata delle prestazioni e i relativi importi.

L'Appaltatore altresì si impegna ad assumere ed eseguire regolarmente i singoli servizi che l'Amministrazione deciderà di affidargli alle condizioni stabilite con l'offerta.

Il presente Capitolato stabilisce le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validità dell'affidamento e che costituiscono la base di riferimento per i singoli contratti attuativi.

L'oggetto del presente affidamento è il "rafforzamento del sistema di interventi e servizi per il contrasto alla povertà", così come stabilito dall'atto di programmazione territoriale per l'attuazione del Piano

Regionale per la Lotta alla Povertà 2018-2020, così come approvato con Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 8396 del 10/08/2020 per gli anni 2018 e 2019 (detto documento è allegato al presente capitolato quale parte integrante e sostanziale). L'attuale riparto della QSFP 2018, 2019 e 2020 è finalizzato ad accompagnare e rafforzare i servizi e gli interventi attivati per la valutazione multidimensionale, i progetti personalizzati in favore dei beneficiari del RdC e, fino alla scadenza naturale dei 18 mesi di beneficio, del ReI, oltre che il rafforzamento dei sistemi informativi e degli oneri connessi ai Progetti utili alla collettività (PUC). Il Patto per l'inclusione sociale (PaIS), di cui all'art. 4, comma 13, della legge n. 26/2019, assume le caratteristiche del progetto personalizzato di cui all'articolo 6 del D.Lgs. n. 147/2017. I beneficiari del RdC accedono al Patto per l'inclusione sociale previa valutazione multidimensionale (analisi preliminare e, ove emergano bisogni complessi, quadro di analisi approfondito). La valutazione multidimensionale, il Patto per l'inclusione sociale e i sostegni in esso previsti costituiscono livelli essenziali delle prestazioni, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

ART. 2 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

In particolare, il servizio si compone dei seguenti interventi:

AZIONE 2 - RAFFORZAMENTO DEGLI INTERVENTI DI INCLUSIONE

Il Fondo prevede che priorità nell'impiego delle risorse deve essere riservata a garantire che, almeno per tutti i nuclei in cui si sia proceduto alla definizione del Quadro di analisi approfondito, venga attivato, come sostegno nel Patto di Inclusione Sociale, almeno uno degli interventi o dei servizi sociali rientranti nel seguente tassativo elenco, già individuati come priorità negli atti di programmazione della QSFP anno 2018, QSFP anno 2019 e QSFP 2020 dall'ATS di Corigliano Rossano:

– **Il Servizio di Educativa Domiciliare e/o Territoriale**, definito anche come Educativa Familiare, è il dispositivo attraverso il quale gli Educatori professionali, in particolare, con specifica formazione socio-pedagogica, secondo quanto previsto dalle normative vigenti, sono presenti nel contesto di vita della famiglia, nella sua casa e nel suo ambiente di vita, per valorizzare le risorse che là si manifestano e per accompagnare il processo di costruzione di risposte positive ai bisogni evolutivi del minore. Promuovere il benessere dei bambini e delle loro famiglie in una prospettiva di equità, di giustizia sociale e di inclusione, richiede una stretta collaborazione fra insegnanti, educatori e professionisti dei servizi sociali e socio-sanitari.

- L'educativa domiciliare, l'educativa territoriale, la collaborazione con gli Istituti scolastici, la mediazione culturale, la mediazione familiare, l'integrazione sociale e scolastica, il doposcuola, la collaborazione con i centri socio educativi e le cooperative sociali che erogano servizi per minori e famiglia già presenti nel territorio, la collaborazione nell'attuazione dei progetti elaborati dai servizi sociali comunali con le famiglie e nella comunità di riferimento.

– Tali dispositivi d'intervento costituiscono l'insieme delle azioni con le quali realizzare il Progetto condiviso nell'équipe multidisciplinare e con la famiglia. Essi sono da intendersi come un insieme articolato di interventi attraverso i quali si mette a disposizione un accompagnamento globale e intensivo alla famiglia, finalizzato alla sua emancipazione dall'aiuto istituzionale e alla riattivazione delle sue risorse interne ed esterne.

-Il servizio dovrà essere svolto obbligatoriamente presso le sedi individuate dall'Ambito Territoriale di Corigliano –Rossano, e precisamente nei Comuni di: Corigliano-Rossano, Crosia, Cropalati, Calopezzati

Longobucco, Paludi, Caloveto, S.Giorgio Albanese, S. Demetrio Corone , S. Cosmo albanese, Vaccarizzo Albanese;

ART. 3 - VALORE DELL'ACCORDO QUADRO

L'importo massimo delle prestazioni oggetto dell'accordo quadro, anche ai fini dell'applicazione delle soglie di rilevanza di cui all'art. 35 del D. Lgs. 50/2016, è stimato in complessivi euro € 564.818,79 oltre IVA al 5%.

Sulle spese di gestione poste a base di gara, di cui al successivo art. 14, sarà applicata la percentuale unica ed incondizionata di ribasso offerta dall'appaltatore in sede di partecipazione alla procedura di gara per l'affidamento del servizio, ai fini della determinazione del corrispettivo di ciascun singolo affidamento.

I prezzi avranno validità per tutta la durata dell'accordo quadro.

ART. 4 - DURATA DELL'AFFIDAMENTO

La durata dell'affidamento è fissata in 2 (due) anni decorrenti dalla data di avvio delle attività indicate nel contratto o nel verbale di consegna anticipata del Servizio. Il Comune di Corigliano - Rossano potrà prorogare la durata dell'affidamento agli stessi patti e condizioni qualora nel termine ordinario di scadenza non sia stato possibile concludere il procedimento di gara per l'aggiudicazione del nuovo appalto. Al fine di garantire la continuità del servizio, tale proroga potrà avere la durata massima di sei mesi, previa comunicazione scritta all'appaltatore entro la scadenza del termine contrattuale.

Per "durata" dell'affidamento si intende il periodo entro il quale il Comune di Corigliano - Rossano potrà affidare i singoli servizi.

ART. 5- PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI PER LA SICUREZZA

Il gestore del servizio è tenuto alla redazione del DUVRI ai sensi del D.lgs. 81/2008 in relazione allo svolgimento delle prestazioni di lavoro previste dal contratto.

Lo stesso è sottoposto all'obbligo di informare i lavoratori impiegati sui rischi per la sicurezza e la salute, formando gli stessi allo svolgimento delle prestazioni e fornendo i dispositivi di prevenzione (DPI) ed i presidi di sorveglianza medica corrispondenti alle attività di servizio da svolgere.

Resta inteso che permangono immutati gli obblighi a carico dell'aggiudicatario in merito alla sicurezza sul lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/08.

ART. 6 - MODALITÀ DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà adottando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., valutabile in base agli elementi contenuti nell'offerta tecnica ed economica presentate di cui al relativo Disciplinare di Gara. Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso in cui sia presentata una sola offerta valida.

ART. 7 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla gara soggetti del Terzo Settore e i soggetti con finalità di lucro che operano nell'ambito dei servizi alla persona e alla comunità.

Si considerano soggetti del Terzo Settore:

- le cooperative sociali;

- le associazioni e gli enti di promozione sociale;
- le fondazioni;
- le organizzazioni di volontariato;
- ogni altro soggetto individuato come tale dalla normativa nazionale.

I citati soggetti possono partecipare alla presente procedura di gara, ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016, esclusivamente nelle seguenti forme:

- individualmente (se aventi organizzazione di impresa)
- in Consorzio (lettere b) e c), art. 45, co. 2 del D. Lgs. n. 50/2016)
- in Consorzio ordinario (lettera e), art. 45 co. 2 del D. Lgs. n. 50/2016) o in A.T.I. o A.T.S. (lettera d), art. 45, co. 2 del D. Lgs. n. 50/2016), anche non ancora formalmente costituiti.

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016, sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. In caso di violazione di tale divieto, saranno esclusi dalla gara sia il consorzio che i consorziati.

Diversamente, i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere e) del D. Lgs. n. 50/2016 concorrono per tutte le consorziate.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alle gare anche in forma individuale qualora abbia partecipato in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

I soggetti partecipanti alla gara dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti a pena di esclusione:

1. requisiti di carattere generale: insussistenza delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti, di cui all'art. 80, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, in capo ai soggetti espressamente richiamati dal medesimo articolo;
2. insussistenza delle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o della condizione di essere incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
3. requisito di idoneità professionale: iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) della Provincia in cui il soggetto ha sede o ad analogo registro di altro Stato membro dell'U.E. per attività compatibile con l'oggetto dell'appalto.

Laddove la citata iscrizione non sia richiesta per la natura giuridica del concorrente, dal suo statuto o da altri documenti che ne disciplinano l'attività dovrà risultare la compatibilità della natura giuridica e dello scopo sociale con le attività oggetto dell'appalto;

4. Iscrizione presso:

- a. l'Albo Nazionale delle Società Cooperative per le Cooperative Sociali *ex lege* n. 381/91;
- b. i rispettivi albi, registri o elenchi regionali (o, qualora non siano istituiti, nei rispettivi albi, registri o elenchi nazionali), per le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, ecc.;

5. Requisiti di capacità economica e finanziaria: - dichiarazione concernente il fatturato globale d'impresa realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari che, considerata la possibilità di affidamento diretto dell'eventuale prolungamento e rifinanziamento del servizio, dovrà essere di importo non inferiore ad euro 600.000,00 IVA esclusa (si considera a tal fine il fatturato complessivo del triennio già contabilmente chiuso);

- idonee referenze bancarie di almeno un istituto di credito o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo n. 385/1993, in originale e debitamente sottoscritte, in cui sia attestata espressamente l'affidabilità e la solvibilità degli stessi offerenti in ordine alla gestione del servizio di cui trattasi. Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese e/o di consorzio tali referenze dovranno essere presentate da ciascuno dei soggetti raggruppati e/o consorziati;

- requisito di capacità tecnica e professionale: aver realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari approvati, un fatturato globale d'impresa per servizi analoghi a quelli di cui alla presente gara, riferito all'intero triennio, di importo non inferiore ad € 600.000,00 IVA esclusa. A tal fine occorre elencare i servizi prestati con regolarità negli ultimi tre anni (2019, 2020, 2021) con l'indicazione dell'oggetto, dei committenti, degli importi, della data.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio, ai sensi di quanto disciplinato dall'art. 83, comma 9, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Soggetti in A.T.I. o A.T.S.

I requisiti di cui ai punti 1 e 2 devono essere posseduti, a pena di esclusione, dalle raggruppate o raggruppande; i requisiti di cui ai punti 3 e 4 devono essere posseduti, a pena di esclusione dalle stesse, laddove richiesti per la loro natura giuridica.

Il requisito di cui al punto 5 deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento.

Il requisito di cui al punto 6 dovrà essere posseduto da ogni componente del raggruppamento.

Le A.T.I. o A.T.S. si dovranno uniformare alla disciplina di cui all'art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016 e a tutta la normativa vigente in materia di associazioni temporanee.

Consorzi

I requisiti, di cui ai punti 1 e 2, devono essere posseduti, a pena di esclusione:

- dal consorzio e dalle consorziate, nel caso di consorzio ordinario di cui alla lett. e) dell'art. 45 co. 2 del D. Lgs. n. 50/2016, formalmente costituito;
- dalle consorziande nel caso di consorzio ordinario, di cui alla lett. e) dell'art. 45 co. 2 del D. Lgs. n. 50/2016, non formalmente costituito;
- dai consorzi di cui lettere b) e c) dell'art. 45 co. 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e dalle consorziate esecutrici del servizio.

I requisiti di cui ai punti 3 e 4 devono essere posseduti, a pena di esclusione dai soggetti sopra indicati laddove richiesti per la loro natura giuridica.

Per il requisito di cui al punto 5:

- i consorzi, di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45 co. 2 del D. Lgs. n. 50/2016, devono possedere il requisito secondo quanto prescritto dall'art. 47 del D. Lgs. n. 50/2016;

Per il requisito di cui al punto 6:

- i consorzi e le consorziate esecutrici, di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45 co. 2 del D.Lgs. n.50/2016 devono possedere il requisito;
- i consorzi di cui alla lett. e) dell'art. 45 co. 2 del D. Lgs. n. 50/2016 sono equiparati ai raggruppamenti temporanei d'impresa.

I consorzi si dovranno uniformare alla disciplina di cui agli artt. 47 e 48 del D. Lgs. n. 50/2016 e a tutta la normativa vigente in materia di associazioni temporanee.

Al fine della partecipazione alla gara, il concorrente dovrà rendere le seguenti dichiarazioni:

- che non partecipa in più di un'associazione temporanea o consorzio e che non vi partecipa in forma individuale qualora partecipi in associazione o quale consorziata;
- che osserva il Contratto di Lavoro Nazionale di categoria;
- che osserva le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.);
- che osserva le disposizioni di cui all'art. 2 del D. Lgs. n. 39/2014, in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile;
- che si obbliga – ove aggiudicataria – a trasmettere all'Ufficio del Responsabile del procedimento l'avvio del servizio, l'elenco nominativo del personale impiegato per l'espletamento del servizio stesso,

specificando la relativa qualifica;

- che si uniformerà alla disciplina vigente in materia di associazioni temporanee o consorzi (per le associazioni temporanee o consorzi);
- che ha preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
- che accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel capitolato speciale d'appalto e nel disciplinare;
- che ha preso conoscenza e ha tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza;
- che ha effettuato uno studio approfondito dell'appalto e del capitolato, ritenendo realizzabili e adeguati al corrispettivo indicato negli stessi;
- che ha tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per aumento dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione;
- che si impegna a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, fatto salvo il rinnovo per ulteriori 180 giorni, ai sensi dell'art. 93, co. 5, D.lgs. n. 50/2016;
- che l'organismo dispone di una struttura organizzativa in grado di garantire un'efficiente esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- che vi è compatibilità della natura giuridica e dello scopo sociale dell'Organismo con le attività oggetto dell'affidamento;
- che si impegna, in caso di aggiudicazione, a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modificazione che dovesse intervenire negli assetti societari e sulla struttura d'impresa e negli organismi tecnici e amministrativi ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 06.09.2011, n.159 (c.d. Codice delle leggi antimafia);
- che autorizza il diritto di accesso alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta ovvero a giustificazione della medesima ovvero che non autorizza il diritto di accesso alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta ovvero a giustificazione della medesima. Al proposito si rammenta che qualora il concorrente intenda negare il diritto di accesso, dovrà produrre una motivata e comprovata dichiarazione circa il fatto che tali informazioni costituiscono segreti tecnici e commerciali. E' comunque consentito l'accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito del quale viene formulata la richiesta di accesso ex art. 53, comma 6, D.Lgs. n. 50/2016. La mancata indicazione di quanto indicato al presente punto equivale ad autorizzazione all'esercizio del diritto di accesso.

ART. 8 - CLAUSOLA SOCIALE

Al fine di salvaguardare le esigenze sociali di conservazione del posto di lavoro, nei limiti di compatibilità, con la propria pianificazione ed organizzazione di impresa in riferimento al fabbisogno richiesto dall'esecuzione del nuovo contratto, l'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016, si obbliga, in conformità a quanto specificato nelle Linee Guida n. 13 recanti "La disciplina delle clausole sociali" (Deliberazione A.N.AC. 13/2/2019 n. 114), ad assorbire nel proprio organico con carattere di continuità, a condizioni normative, retributive e di tutela del rapporto di lavoro non peggiorative rispetto a quelle preesistenti, ivi compreso quanto previsto dall'art. 1, comma 42 della legge 28 giugno 2012 n. 92, senza periodo di prova con riconoscimento dell'anzianità economica maturata e maturanda, e ad utilizzare prioritariamente qualora disponibile, il personale che risulta direttamente impiegato dall'appaltatore uscente nell'erogazione del servizio oggetto di appalto. Tale obbligo si intende esteso al personale che, al momento del subentro del nuovo aggiudicatario, si trovi in astensione per maternità, infortunio, malattia,

ferie, aspettativa, aspettativa sindacale, distacco ex legge 300/1970, garantendone l'assorbimento al termine del periodo di separazione dal lavoro. Qualora l'appaltatore sia una cooperativa, il personale da assorbire non può essere obbligato ad associarsi alla cooperativa medesima. Il personale in questione è quello risultante dall'elenco che contiene il riferimento al numero di lavoratori impiegati e, con riferimento a ciascuno di essi, al contratto collettivo di lavoro applicato, all'inquadramento giuridico ed economico, all'orario settimanale. I nominativi dei lavoratori indicati nel suddetto elenco saranno comunicati all'aggiudicatario successivamente alla stipula del contratto, nel rispetto della normativa vigente a tutela dei dati personali. L'operatore economico subentrante applica le disposizioni sulla clausola sociale recate dal contratto collettivo indicato dalla Stazione Appaltante. È comunque fatta salva l'applicazione, ove più favorevole, della clausola sociale prevista dal contratto collettivo nazionale prescelto dall'operatore economico. In sede di offerta gli operatori economici dovranno dichiarare di accettare le condizioni fin qui illustrate per l'ipotesi in cui risulteranno aggiudicatari ed allegare all'Offerta tecnica il "Piano di assorbimento del personale", atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico). La mancata presentazione del progetto equivale a mancata accettazione della clausola sociale la quale, a sua volta, costituisce manifestazione della volontà di proporre un'offerta condizionata, come tale inammissibile nelle gare pubbliche, con conseguente esclusione dalla gara. L'inadempimento degli obblighi derivanti dalla clausola sociale comporta l'applicazione dei rimedi previsti dalla legge nonché quelli previsti negli atti di gara.

ART. 9 - MODALITÀ ORGANIZZATIVE

Alla data di avvio del Servizio di cui al presente Capitolato, l'aggiudicatario, attiverà d'intesa con l'Ufficio dei Servizi Sociali Territoriali, opportune iniziative finalizzate ad una conoscenza del Servizio da erogare e delle attività da realizzare, al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi progettuali.

Il Coordinatore del Servizio dovrà fornire, mensilmente, al Responsabile dell'Ufficio, report dettagliato delle attività svolte e registro presenze degli operatori.

La ditta aggiudicataria dovrà comunicare, prima dell'inizio dell'affidamento del servizio, il suo domicilio per tutti gli effetti giuridici ed amministrativi ed il recapito telefonico del responsabile del servizio oggetto del presente affidamento. Per ogni utente del Servizio, dovrà essere predisposta idonea cartella, anche elettronica se presente, contenente i principali dati personali e familiari. La cartella è predisposta dall'Ufficio dei Servizi Sociali Territoriali in collaborazione con il Coordinatore, con all'interno copia del progetto individualizzato e sintesi del tipo d'intervento e di prestazione erogata, finalità, obiettivi e tempi previsti. Sulla cartella andranno registrati, da parte del Coordinatore individuato dall'aggiudicatario, l'andamento degli interventi ed ogni variazione del piano di lavoro, con aggiornamenti mensili. Per la verifica e la valutazione del Servizio saranno effettuate almeno n. 1 riunione bimestrale con il Coordinatore del Servizio e/o tutti gli operatori impegnati e il Responsabile dell'Ufficio dei Servizi Sociali Territoriali o suo delegato. Ogni riunione dovrà essere verbalizzata.

ART. 10 - OBBLIGHI SPECIFICI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

Il soggetto aggiudicatario si impegna, senza eccezione alcuna, a:

1. fornire all'Ufficio dei Servizi Sociali Territoriali, prima dell'avvio del Servizio, l'elenco nominativo con le rispettive qualifiche di tutto il personale che intende impiegare nell'attività specifica, compreso quelli per le eventuali sostituzioni, corredato dei contratti individuali di lavoro con indicazione del CCNL applicato, curricula, Modello UNILAV uniformemente trasmesso agli enti competenti;
2. affidare la direzione del personale a un Coordinatore responsabile del Servizio; ^[1]_{SEP}
3. dare corso immediato ai servizi, anche in attesa di stipula della convenzione/contratto, senza pretendere alcun compenso aggiuntivo, eseguendo altresì i servizi conformemente a tutte le condizioni previste dal presente Capitolato, senza riserva alcuna, nonché in conformità del progetto presentato il cui contenuto

- costituisce quindi obbligo per l'aggiudicatario a integrazione di quanto previsto nel presente capitolato;
4. trasmettere al Rup, mensilmente, una relazione tecnica sull'andamento della gestione del Servizio. Tale relazione avrà lo scopo di consentire all'Ufficio dei Servizi Sociali territoriali e al Coordinamento la valutazione in merito all'efficacia ed efficienza del servizio con riferimento ai risultati raggiunti;
 5. redigere e trasmettere mensilmente al Rup un report delle attività svolte dagli operatori con allegato registro presenze ai fini del monitoraggio e controllo del servizio, con time sheet per ogni operatore impiegato e time sheet complessivo di tutte le figure impiegate.
 6. garantire, qualora vi siano variazioni rispetto ai nominativi presentati, la sostituzione del personale con altro di pari professionalità e qualifica, provvedendo tempestivamente all'aggiornamento dell'elenco dei nominativi, in caso di sostituzioni definitive;
 7. garantire, in caso di eventuali assenze del singolo operatore, il corretto espletamento del servizio programmato, predisponendo immediate e idonee sostituzioni;
 8. dotare ogni operatore di una scheda, opportunamente predisposta per la rilevazione delle prestazioni effettuate e dei relativi orari, controfirmata dall'utente e dal Coordinatore;
 9. dotare, a proprie spese e sotto la propria responsabilità, il proprio personale di un documento di riconoscimento con foto, contenente l'indicazione del soggetto giuridico di appartenenza, le generalità e la qualifica dell'operatore (da esibire a richiesta);
 10. impiegare nella gestione del servizio personale fisicamente idoneo, di provata capacità, onestà e moralità, oltre che corrispondente alle specifiche richieste di profilo professionale;
 11. garantire l'applicazione integrale dei vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e dei contratti integrativi di riferimento, Cooperative Sociali, che disciplinano il rapporto di lavoro del personale impiegato alle proprie dipendenze, e il rispetto delle normative vigenti in materia di assicurazioni sociali e di prevenzione infortuni; in proposito, il soggetto aggiudicatario è tenuto a fornire la documentazione relativa al rapporto di lavoro degli operatori complessivamente impiegati per l'espletamento del servizio di cui al presente Capitolato; pertanto, l'Ufficio dei Servizi Sociali Territoriali è esonerato da qualsiasi responsabilità al riguardo;
 12. mantenere la riservatezza delle informazioni relative agli utenti, da qualsiasi fonte provengano, in applicazione del regolamento 679/2016.

Inoltre si stabilisce che:

- a) il soggetto aggiudicatario è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e ss. mm. ii., tenendo fin da ora sollevato l'Ufficio dei Servizi Sociali territoriali da ogni responsabilità e conseguenza derivante da infortuni e da responsabilità civile verso terzi determinati dalla gestione del servizio. Il soggetto aggiudicatario dovrà stipulare regolare copertura assicurativa per il personale non dipendente ed altra idonea polizza nei confronti degli utenti che accedono ai servizi e dovrà altresì segnalare immediatamente all'Ufficio dei Servizi Sociali Territoriali tutte le situazioni che possano ingenerare pericolo all'incolumità dei terzi. Restano comunque a carico dell'aggiudicatario tutte le responsabilità ed incombenze inerenti la gestione del servizio;
- b) è tassativamente vietato il subappalto del servizio, pena la risoluzione immediata del contratto e fatta salva ogni iniziativa per il risarcimento del danno.
- c) le prestazioni d'opera da parte del personale impiegato dal soggetto aggiudicatario, per gli interventi di cui al presente Capitolato, non costituiscono rapporto d'impiego con l'Ufficio dei Servizi Sociali Territoriali, né possono rappresentare titoli per avanzare richieste di rapporto diverso da quanto stabilito nel contratto di affidamento della gestione del servizio;
- d) in caso di sciopero l'aggiudicatario è tenuto ad effettuare servizi essenziali, nel rispetto della normativa vigente, secondo quanto previsto dai vigenti CCNL per il personale;
- e) l'Ufficio dei Servizi Sociali Territoriali si riserva il diritto di rifiutare l'opera di uno o più operatori per inadempienze rilevate e documentabili; in tal caso, il soggetto aggiudicatario dovrà sostituirlo

- tempestivamente con altro personale dotato dei requisiti previsti;
- f) nel caso in cui il soggetto aggiudicatario non provvedesse tempestivamente alla sostituzione del personale assente, secondo quanto sopra indicato, sarà immediatamente applicata dall'Ufficio dei Servizi Sociali territoriali una penale definita in base a quanto previsto dall'Art. 16;
- g) l'aggiudicatario si impegna a rimborsare alla Stazione appaltante, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione, le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20).

ART. 11 - DANNI A PERSONE O COSE

L'impresa aggiudicataria dovrà presentare idonea polizza assicurativa di responsabilità civile per l'intera durata del contratto, per la copertura degli eventuali danni a persone o cose che si potessero verificare nell'espletamento delle prestazioni oggetto del contratto, per un importo non inferiore a € 1.500.000,00 con trasmissione di copia al Comune Capofila prima della stipula del contratto. In alternativa alla stipula di nuova polizza, l'impresa aggiudicataria potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, l'impresa aggiudicataria dovrà inserire un'appendice alla stessa, nella quale si evidenzia che la polizza già attivata copre anche il servizio svolto per conto dell'ambito territoriale di Corigliano - Rossano, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri, e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 1.500.000,00. Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'impresa aggiudicataria non sia in grado di provare in qualsiasi momento la richiesta copertura assicurativa, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

ART. 12 - OBBLIGHI A CARICO DELL'ENTE APPALTANTE

L'Ente appaltante si impegna a:

- fornire all'aggiudicatario i dati e le informazioni in suo possesso necessarie allo svolgimento del servizio. Il Rup, o suo incaricato, ha diritto di richiedere all'aggiudicatario, con nota motivata, la sostituzione del personale impegnato che non risulti idoneo a perseguire gli obiettivi e le finalità previste dai servizi affidati. La sostituzione dovrà avvenire al massimo entro 3 giorni dal ricevimento della richiesta scritta, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 16.
- si riserva la facoltà di eseguire, nel corso dello svolgimento del servizio, controlli e verifiche di qualsiasi genere, comprese quelle presso gli Istituti assicurativi, previdenziali e assistenziali, sulla regolarità di iscrizione e dei versamenti periodici relativamente ai dipendenti impiegati dall'Aggiudicatario nei servizi stessi.
- effettuare la programmazione, il coordinamento e la vigilanza sulla regolare esecuzione dei servizi previsti dal contratto.
- effettuare la gestione dei piani di intervento personalizzati strutturati dalle equipe multidisciplinari ed ai GLH.
- effettuare le attività di presa in carico.
- effettuare le attività di valutazione, monitoraggio e rendicontazione delle spese effettuate al PON Inclusion.

L'Ente appaltante darà attuazione alle azioni sopra indicate attraverso i servizi sociali professionali specialistici del Distretto socio assistenziale.

ART. 13 - MONITORAGGIO ED ISPEZIONI

L'affidamento è soggetto a verifica di conformità, per appurare che l'oggetto del contratto attuativo in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

L'Ente appaltante, per mezzo dell'Ufficio dei Servizi Sociali Territoriali è competente per la vigilanza ed i controlli e si avvale dell'attività del personale a disposizione; a tali organicompete la facoltà di disporre verifiche ed ispezioni ogni qualvolta lo ritiene opportuno, in ordine alla regolare esecuzione del Servizio, nonché al livello qualitativo delle prestazioni. Verifiche e controlli, anche a campione, potranno essere realizzati, per tutta la durata del contratto, sia presso i luoghi dove si attuano i servizi, sia in occasione delle riunioni di Equipe, supervisione sui processi, tavoli di concertazione e partecipazione, formazione e aggiornamento. Sono previste eventuali azioni di verifica e controllo concordate con i soggetti di cui al comma 6, art. 1, L. 328/2000. L'aggiudicatario, con l'accettazione del presente Capitolato, è informato ed accetta le azioni di verifica e controllo sulle attività/azioni oggetto del Capitolato stesso.

Le operazioni di verifica e controllo sono oggetto di specifico e formale verbale a cura dell'Ufficio dei Servizi Sociali Territoriali. Nel caso in cui inadempienze, imperfezioni e/o difformità circa l'attuazione del servizio/intervento siano rese evidenti da verifiche o controlli, ovvero emergano successivamente agli stessi, l'aggiudicatario ha l'obbligo di ripetere e/o rifare, nei termini indicati formalmente dall'Ufficio dei Servizi Sociali Territoriali, per intero, o parzialmente a seconda dei casi, il servizio per il quale sono state riscontrate inadempienze, imperfezioni e/o difformità rispetto a quanto previsto dal presente Capitolato. Qualora i servizi, per intero ovvero parzialmente, contestati dall'Ente appaltante non siano tempestivamente ripetuti e/o rifatti dall'aggiudicatario, si applicheranno le penali previste dal presente Capitolato.

ART. 14 – CORRISPETTIVI E PAGAMENTI

Il corrispettivo dovuto all'aggiudicatario è costituito dai prezzi di seguito indicati, di cui solo le spese di gestione saranno soggette al ribasso unico ed incondizionato offerto dall'appaltatore in sede di procedura di gara.

Descrizione	Monte ore totale	Costo orario	Totale
Fondi 2018 (Mar. Apr. Mag. Giu. 2023)	4.433	€ 22,00	€ 97.515,39
Fondi 2019 (Lug. – Dic. 2023)	7.388	€ 22,00	€ 162.540,71
Fondi 2020 (Gen. – Dic. 2024)	10.504	€ 22,00	€ 231.090,68
Spese di gestione 15%			€ 73.672,02
Importo complessivo del servizio IVA esclusa			€ 564.818,79
IVA 5%			€ 28.240,94
Importo complessivo del servizio IVA compresa			€ 593.059,73

Il prezzo offerto, e cioè il corrispettivo previsto per l'aggiudicatario, dovrà comprendere, oltre al costo del personale impiegato, tutti gli oneri e le spese di qualsiasi natura necessarie alla realizzazione del servizio per l'intera durata dello stesso, includendo tutte le prestazioni professionali e di coordinamento, la fornitura di materiale necessario per lo svolgimento del servizio, nonché ogni altro onere inerente le attività di formazione e quant'altro necessario all'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, ivi compreso l'utile di impresa e la sicurezza.

Con tale corrispettivo l'aggiudicatario si intende pertanto compensato di qualsiasi suo avere inerente, connesso o conseguente ai servizi medesimi, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi. Il pagamento avverrà in rate mensili, dietro presentazione di fattura elettronica, corredata da relazione sull'attività svolta e sul monte ore prestato dal personale impiegato riscontrabile dai singoli time sheet e dal time sheet mensile complessivo. La fattura dovrà riportare tra le altre, tutte le indicazioni riguardanti il CIG e il CUP del progetto e l'indicazione delle ore di lavoro per tipologia di personale impiegato, nonché

ulteriori informazioni necessarie per una corretta rendicontazione della spesa, che saranno fornite dal responsabile dell'Ufficio dei Servizi Sociali Territoriali. Le fatture verranno liquidate, previa emissione del relativo mandato, entro 30 giorni dalla data di ricevimento. Eventuali contestazioni sospenderanno il termine suddetto. Il servizio è interamente finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a valere della misura QSFP 2018 – 2019 - 2020. L'Ente appaltante si riserva la facoltà di non procedere alla stipula del contratto o a risolvere anticipatamente lo stesso, nel caso in cui venissero a mancare i presupposti economici per la copertura finanziaria del servizio. Il pagamento è subordinato alla presentazione, da parte dell'aggiudicatario, della documentazione indicata.

ART. 15 - CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA

1. Cauzione provvisoria: l'offerta presentata dovrà contenere a pena esclusione, apposita cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo complessivo del servizio, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. La fideiussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo n. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. L'operatore economico, a pena di esclusione, dovrà allegare in caso di:

a) costituzione della cauzione: la relativa ricevuta (di avvenuto deposito o versamento) o l'assegno circolare. Inoltre, si precisa che la cauzione dovrà essere corredata dall'impegno di un soggetto titolato a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione del contratto (di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii) qualora il concorrente risultasse affidatario;

b) costituzione della fideiussione: il contratto fideiussorio od assicurativo, con le seguenti caratteristiche:

- nel caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ancora da costituire, deve essere unica, intestata a tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio;
- deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile e la sua operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta; ai sensi dell'art. 93 comma 7 l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la Certificazione del Sistema di Qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. A tal fine, i concorrenti dovranno dichiarare nell'istanza di partecipazione il possesso di tale requisito e presentare la relativa certificazione, in copia conforme. Per beneficiare di tale riduzione in caso di:

- raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario è necessario che tutti gli operatori economici (facenti parte del raggruppamento temporaneo o consorzio) siano in possesso della certificazione di qualità. Viceversa, qualora solo alcuni operatori economici ne fossero in possesso, il raggruppamento temporaneo o consorzio non potrà godere della riduzione della garanzia;
- consorzio stabile è necessario che il possesso della suddetta certificazione sia dimostrata da almeno una delle consorziate.

2. Cauzione definitiva: L'Impresa aggiudicataria dovrà costituire, per i termini di durata contrattuale, garanzia di esecuzione con le forme e le modalità di cui all'art. 103, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, pari al 10% dell'importo contrattuale. Tale cauzione definitiva dovrà essere prodotta dall'Impresa aggiudicataria entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione definitiva e comunque all'atto della sottoscrizione del contratto d'appalto. La cauzione garantirà anche l'eventuale risarcimento dei danni, nonché il rimborso delle spese che il Committente

dovesse eventualmente sostenere durante la gestione appaltata, per colpa dell'appaltatore, a causa dell'inadempimento o cattiva esecuzione del contratto. L'appaltatore è obbligato a reintegrare la cauzione di cui il Committente abbia dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. La cauzione verrà comunque svincolata al termine del rapporto contrattuale e dopo che sia stata accertata la sussistenza di tutti i presupposti di legge per procedere in tal senso.

ART. 16 - PENALI

L'aggiudicatario ha l'obbligo di uniformarsi alle disposizioni di legge ed alle norme regolanti le prestazioni previste dal contratto.

Qualora fosse riscontrato il mancato rispetto della disciplina contrattuale, nonché della normativa dallo stesso richiamata, l'Amministrazione procederà all'applicazione delle penalità pecuniarie che variano da un importo minimo di euro 200,00 ad un importo massimo di euro 5.000,00 e che saranno comminate a giudizio insindacabile dell'Ente appaltante, in considerazione della gravità della violazione accertata.

L'applicazione delle penalità sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza trasmessa dall'Ufficio dei Servizi Sociali Territoriali mediante raccomandata e/o PEC al soggetto attuatore. L'aggiudicatario potrà controdedurre a mezzo PEC, entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione della contestazione.

L'aggiudicatario, in caso di non accoglimento delle controdeduzioni fornite, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, ha l'obbligo di ottemperare al pagamento delle penalità entro 10 giorni dal ricevimento del provvedimento definitivo di comminazione della penalità.

In caso di inadempimento l'Amministrazione provvederà al recupero delle somme dovute o attingendo dalla fidejussione o compensando il credito con gli eventuali debiti dell'aggiudicatario.

Qualora le inadempienze accertate dovessero rivestire carattere di gravità e/o pregiudizio grave della salute e sicurezza degli utenti e dei lavoratori addetti al servizio le stesse potranno costituire causa di risoluzione del contratto.

Costituiscono causa di inadempimento grave degli obblighi contrattuali le carenze accertate riguardo:

- Alle condizioni di igiene, alla sicurezza ovvero, alla perdita dei requisiti funzionali, organizzativi ed amministrativi previsti per la esecuzione delle prestazioni;
- La mancata o difforme erogazione dei servizi di assistenza scolastica da parte delle figure educative professionali;
- La mancata o difforme erogazione degli interventi di integrazione scolastica nelle scuole primarie e secondarie di primo grado dell'Ambito Territoriale;
- la mancata e tempestiva sostituzione del personale assente per qualsiasi motivo;
- La mancata, carente o difforme presentazione della documentazione necessaria al monitoraggio ed alla rendicontazione degli interventi secondo quanto indicato dall'Ufficio dei Servizi Sociali Territoriali in coerenza con la documentazione richiesta dal PON Inclusione.

ART. 17 - RISOLUZIONE

L'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto per gravi inadempimenti degli obblighi contrattuali, debitamente e conformemente contestati all'aggiudicatario.

L'Amministrazione procederà, per iscritto, a diffidare il soggetto attuatore ad adempiere con immediatezza con l'avvertenza che, in mancanza dell'adempimento il contratto si intenderà senz'altro risolto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, salvato il diritto di richiedere il risarcimento dei maggiori danni.

La risoluzione verrà formalmente dichiarata con specifico provvedimento amministrativo motivato e notificato al soggetto attuatore a mezzo posta elettronica certificata.

Per ogni altro adempimento richiesto dalla stazione appaltante, l'Amministrazione notificherà per iscritto al soggetto attuatore formale diffida ad adempiere nel termine di 5 giorni, con l'avvertenza che, trascorso

inutilmente detto termine, il contratto si intenderà senz'altro risolto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, salvo il diritto al risarcimento del danno.

Si procederà inoltre alla risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:

- a. Frode, grave negligenza nell'esecuzione dei servizi;
- b. Perdita da parte del soggetto attuatore dei requisiti per l'aggiudicazione del contratto;
- c. Ogni situazioni previste dalla legge tale da impedire la capacità a contrattare con la PA;
- d. Subappalto non autorizzato, cessione totale o parziale del contratto;
- e. inosservanza o inadempienza degli obblighi e condizioni contrattuali;
- f. Inadempienza accertata alle norme sulla prevenzione infortuni, sulle assicurazioni obbligatorie del personale, in materia retributiva, contributiva previdenziale, assistenziale, assicurativa e sanitaria concernenti il personale dipendente o soci lavoratori di cooperative;
- g. Interruzione non motivata o abbandono del Servizio;
- h. mancato rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010;
- i. in tutti i casi di legge che dispongano la risoluzione del contratto.

In caso di risoluzione del contratto o di fallimento dell'Aggiudicatario, l'Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare i soggetti che hanno partecipato alla procedura seguendo l'ordine della graduatoria di gara, onde stipulare nuovo contratto per l'affidamento del servizio agli stessi patti e condizioni previste dal contratto risolto. La risoluzione del contratto comporterà in ogni caso l'acquisizione della cauzione prestata dall'aggiudicatario dell'appalto fatto salvo il risarcimento dei danni ulteriori. L'Amministrazione si riserva in ogni caso di recedere in qualsiasi momento dal contratto per ragioni di interesse pubblico, previa formale comunicazione all'aggiudicatario con preavviso non inferiore a quindici giorni.

ART. 18 - RECESSO

L'Amministrazione committente si riserva, per sopravvenute esigenze di pubblico interesse o, per giusta causa, di recedere dal contratto stipulato con l'aggiudicatario, notificando allo stesso, la disposizione con congruo preavviso da inoltrare tramite posta elettronica certificata

La determinazione andrà adottata dall'Ufficio politiche di promozione sociale del comune di Corigliano-Rossano, giusto provvedimento amministrativo riportante le motivazioni che giustificano il recesso. In tal caso l'aggiudicatario avrà diritto esclusivamente al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite fino alla data di efficacia del provvedimento con l'esclusione del riconoscimento di ogni ulteriore eventuale onere a qualsiasi titolo richiesto e senza che da parte dell'impresa aggiudicataria possano essere vantate ulteriori pretese. L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto in tutte le altre ipotesi previste dalla legge.

Art. 19 - SUBAPPALTO

È tassativamente vietato il subappalto del servizio, pena la risoluzione immediata del contratto e fatta salva ogni iniziativa per il risarcimento del danno. In caso di infrazione alle norme del presente capitolato commessa dall'eventuale sub aggiudicatario occulto, unico responsabile verso l'Ente appaltante si intenderà il soggetto aggiudicatario.

Art. 20 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del contratto, sarà competente il Foro di Castrovillari.

Art. 21 - RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

Con riferimento al presente Capitolato Speciale, si intendono richiamate, in quanto compatibili, le norme regionali, nazionali e comunitarie vigenti in materia.

Art. 22 - PRIVACY

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito "Codice Privacy") e dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito "GDPR 2016/679"), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che i dati forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta il Comune di Corigliano – Rossano. Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa è il Comune di Corigliano – Rossano.

Responsabile del trattamento dei dati personali della presente procedura è la Stazione appaltante, Comune di Corigliano – Rossano.

In ogni momento potranno essere esercitati i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e dagli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679.

Il RUP
Dott.ssa Bernardina carbone